



**COMUNE DI UDINE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2017/4911/00020**

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

**OGGETTO:** Adozione variante n. \_\_\_ al Piano Regolatore Generale Comunale relativa ad area per viabilità a parcheggio tra Via Romano Zoffo e Via Don Bosco.

**TIPO ATTO:** Delibera per il Consiglio

**TIPO VOTAZIONE:** voto palese

**IMMEDIATA ESECUZIONE:** Sì

**VISTO IL RELATORE**

(rag. Carlo Giacomello)

**Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DI  
UNITÀ ORGANIZZATIVA**

(arch. Raffaele Shaurli)

**IL RESPONSABILE del  
SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott. Marina Del Giudice)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

VISTE le varianti successivamente adottate ed approvate;

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 41 d'ord. in data 19 maggio 2016, il Comune di Udine ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018;

PRESO ATTO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari come sopra approvato comprende, tra gli altri, anche alcuni immobili attualmente destinati a strada e parcheggio, in Via Don Bosco;

RILEVATO che gli stessi beni individuati in Via Don Bosco si caratterizzano per una stretta correlazione con il complesso dell'Istituto "Bearzi", il quale ospita, in una vasta struttura unitaria, molteplici servizi ed attrezzature di interesse collettivo;

VISTO che la particolare collocazione dell'Istituto, separato dai limitrofi quartieri urbani dalla barriera fisica costituita dalla linea ferroviaria, rende gli spazi di sosta e la viabilità di accesso ad uso sostanzialmente esclusivo delle attività ospitate;

RITENUTO, di conseguenza, che la corretta classificazione urbanistica delle aree per sosta e viabilità di accesso all'Istituto comporti l'inclusione delle stesse nel complessivo ambito plurifunzionale, all'interno del quale si inseriscono armoniosamente entrando a far parte di un più ampio sistema di accessibilità, di connessioni interne, e di diffuse aree di sosta limitrofe ai diversi punti focali delle attività varie;

VISTO l'elaborato di variante redatto in data 07 giugno 2017 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione
- Zonizzazione esterno – Tavola Z2 e Z4 – stralcio stato di fatto e variante;
- Tavola A – Attrezzature e Servizi – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano Struttura – Tavola PS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano Struttura – Tavola TS-01 – stralcio stato di fatto e variante;

- Relazione sul dimensionamento – stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
- Relazione attinente alla V.A.S.;
- Relazione sugli aspetti paesaggistici della variante (D.P.C.M. 12/12/2015);
- Asseverazione aspetti geologici;
- Relazione-asseverazione “variante di livello comunale” ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015;

RITENUTO di condividere i contenuti dell’elaborato come sopra redatto;

RILEVATO che i contenuti della variante sono coerenti con il documento degli “obiettivi e strategie” del vigente piano regolatore generale comunale; in particolare, si evidenzia che gli obiettivi per le aree in esame prevedono, tra l’altro, di “arricchire la qualità dell’intero Sistema Urbano Udinese attraverso la dotazione di servizi ed attrezzature di interesse territoriale”, di “potenziare le eccellenze del sistema dei servizi a scala territoriale con particolare riguardo al sistema scolastico e culturale ...”, di “migliorare l’urbanità dei luoghi e la fruibilità degli ambiti da parte dell’utenza pedonale e ciclabile”, e le strategie prevedono, tra l’altro, il “contenimento delle previsioni di nuove attrezzature collettive, parametrata su reali esigenze funzionali ed economicamente sostenibili”, la “verifica e semplificazione dell’azzoneamento delle diverse attrezzature esistenti e di progetto”, il “completamento e messa in rete fisica e funzionale dei sistemi dedicati alla mobilità lenta (percorsi ciclopedonali ...) per creare un sistema di connessioni tra i diversi servizi”;

VISTO che la variante in argomento può essere ritenuta “variante di livello comunale” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21, in virtù delle seguenti considerazioni:

- la variante si identifica nella condizione di cui al primo comma, lettera a), dell’articolo 3 della legge regionale anzidetta, in quanto modifica unicamente le zone omogenee già previste nell’assetto azzoneativo dello strumento urbanistico comunale attraverso l’adattamento, l’ampliamento e la riduzione dei perimetri delle stesse, in condizione di non conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
- la variante rispetta i limiti di soglia di cui al primo comma, lettera c), dell’articolo 4 L.R. 21/2015, in quanto costituisce adattamento a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi ed attrezzature collettive;

- La variante non richiede la quantificazione di ulteriori fabbisogni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 21/2015, in quanto non attiene le zone omogenee cui la norma si riferisce;

VISTA la relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC), ora zone speciali di conservazioni (ZSC), ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE, di cui all'elenco approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 03 aprile 2000;

VISTO il documento relativo alla verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs.n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008) redatta dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica;

RILEVATO che tale verifica, redatta secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in oggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO che a termini di legge l'autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta comunale, mentre il Consiglio comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

RITENUTO che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa anche successivamente alla adozione della variante;

VALUTATO pertanto di dare corso alla adozione della variante, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà compiersi prima della approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo sarà dato atto di tale verifica;

RITENUTO, alla luce dei contenuti della variante, che non risulti necessario interpellare alcuna autorità ambientale in merito alla relazione ambientale sopraspecificata, in quanto la variante non comporta, di fatto, alcuna variazione negli utilizzi delle aree;

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che una minima porzione degli immobili oggetto di variante ricade entro la fascia di 150 metri dalle acque pubbliche (art. 142 D.Lgs. 42/2004, ex L. 431/1985);

VISTA la relazione sugli aspetti paesaggistici della variante;

DATO ATTO che il provvedimento non comporta diretti effetti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente e non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile;

VISTE le leggi regionali 5/2007 e s.m.i. e 21/2015;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

## DELIBERA

1. di adottare la variante n. al Piano Regolatore Generale Comunale relativa ad area per viabilità a parcheggio tra Via Romano Zoffo e Via Don Bosco, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 21/2015, in conformità all'elaborato redatto in data 07 giugno 2017 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione
- Zonizzazione esterno – Tavola Z2 e Z4 – stralcio stato di fatto e variante;
- Tavola A – Attrezzature e Servizi – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano Struttura – Tavola PS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
- Piano Struttura – Tavola TS-01 – stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione sul dimensionamento – stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
- Relazione attinente alla V.A.S.;
- Relazione sugli aspetti paesaggistici della variante (D.P.C.M. 12/12/2015);
- Asseverazione aspetti geologici;
- Relazione-asseverazione “variante di livello comunale” ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015;

2. di allegare alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, l'elaborato di cui al precedente punto 1.

3. di stabilire che prima dell'approvazione definitiva della presente variante dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte dell'Autorità competente, sulla base della relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.